



Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0026842 /UDCP/GAB/UL del 20/12/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle) - Reg. Gen. n. 607 - concernente *“Gravi irregolarità nella gestione del cimitero di Andretta: vigilanza sull’applicazione delle leggi regionali*

In ordine alla interrogazione scritta a firma a del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi (Movimento 5 Stelle), si trasmettono gli elementi di riscontro trasmessi dalla Direzione Generale per la Politiche Culturali ed il Turismo e dalla Direzione Generale Governo del Territorio.

Il Dirigente dell’Ufficio II

Avv. Rossella Imperatore



Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

40 02 02 - Ufficio Analisi, studi e ricerche
Avv. Rossella Imperatore

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi - Reg. Gen. 607 - concernente "Gravi irregolarità nella gestione del cimitero di Andretta: vigilanza sull'applicazione delle leggi regionali" - approfondimento.

Con riferimento alla vostra richiesta di approfondimento, giusta e-mail del 28 novembre u.s., in merito alla interrogazione in oggetto, per la quale questa Direzione si è manifestata non competente, si forniscono i seguenti approfondimenti.

Come noto, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), definisce i criteri riguardo l'individuazione dei beni sottoposti a tutela, per l'identificazione ed il riconoscimento dei beni facenti parte del patrimonio culturale, con distinzione tra cose appartenenti a soggetti pubblici e a soggetti privati. I beni culturali sono sottoposti dal Codice ad una specifica disciplina di tutela e non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico-artistico o tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

In particolare, l'articolo 10, comma 1 definisce come beni culturali "Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico". Tali beni, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 risultano sottoposti *de jure*, fino a quando non sia intervenuta con esito negativo la procedura di "Verifica dell'interesse culturale", alla disciplina del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Rientrano, dunque, in tale fattispecie tutti gli immobili, strutture, singoli edifici o complessi (ivi compresi i cimiteri, le piazze, le strade e vie pubbliche di interesse storico-artistico, le architetture rurali, ecc.) la cui esecuzione risalga a oltre settanta anni e la cui proprietà appartenga allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali nonché ad ogni altro Ente ed Istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro.

Pertanto, i cimiteri esistenti da oltre settanta anni ed appartenenti ai Comuni sono beni culturali *ex lege*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 d.lgs. 42/2004, perché beni di interesse etnoantropologico fintanto non intervenga un espresso decreto del segretario regionale del Ministero della Cultura col quale venga accertata e dichiarata l'inesistenza dell'interesse culturale, rilevando la storicità (70 anni) da cui si desume, fino ad atto di svincolo, l'interesse culturale.

La richiamata norma non adopera la definizione di "cimitero monumentale", limitandosi tale termine solo alla definizione di cui all'articolo 101, comma 2, lettera d) laddove si definisce un "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica".

Si rileva, inoltre, che non esiste alcuna normativa regionale in materia di cimiteri monumentali (a quanto risulta a questi uffici, l'unica Regione ad aver approvato, recentemente una legge regionale in materia è l'Emilia-Romagna) e che in materia, per quanto riguarda i profili relativi ai beni culturali, rileva solo il richiamato Codice.

Tanto premesso, gli uffici della DG politiche culturali e il turismo, hanno competenza in esclusivamente in materia di valorizzazione dei beni e siti culturali, storici, archeologici, ambientali e



Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo

monumentali, mentre la tutela di tali beni è riservata al Ministero della Cultura e alle Sovrintendenze territorialmente competenti. Laddove, dunque, si ravvisino violazioni della disciplina del d.lgs. 42/2004, occorre segnalarle a tali amministrazioni o, laddove si ravvisino profili penali, alla autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda la legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie" richiamata dall'interrogante, si rileva che essa esclude ambiti di competenza degli uffici della DG, e, ad una prima lettura sembra rientrare nelle materie di sanità, attività produttive e politiche di sicurezza,

Pertanto, si conferma quanto comunicato con la nostra nota prot. n. 265298 del 23/05/2023.

Il Direttore Generale
dr.ssa Rosanna Romano
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

la dirigente di Staff 50 12 91

dr.ssa Nadia Murolo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993





Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale
Governo del Territorio

Al Direttore

All'ufficio legislativo del Presidente
legislativo.presidente@regione.campania.it

e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
capogabinetto@regione.campania.it

All'Assessore regionale al Governo del Territorio
assessore.discepolo@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi (Movimento 5 stelle) - Reg. Gen. n.607- concernente "Gravi irregolarità nella gestione del cimitero di Andretta (AV): vigilanza sull'applicazione delle Leggi Regionali".

Con la presente, si riscontra l'interrogazione a risposta scritta, come specificata in oggetto, per quanto di competenza.

Ebbene, l'interrogante segnale alla Scrivente che il Comune di Andretta (AV) risulterebbe inadempiente rispetto all'obbligo di dotarsi di un piano cimiteriale, previsto dall'art.9, comma 4 della legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001, e per l'effetto chiede se la Giunta regionale abbia avviato l'iter per la nomina di un Commissario ad Acta che provveda alla redazione del piano suddetto, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della medesima legge, laddove è prevista l'adozione dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Giunta Regionale, in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, tramite il conferimento ad un Commissario ad Acta delle competenze previste per la redazione del piano cimiteriale.

Premesso che i cimiteri storici di carattere monumentale appartengono a tutti gli effetti al patrimonio culturale della Regione Campania e che la loro salvaguardia è compito di codesta amministrazione regionale ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla normativa di riferimento,

questa Direzione si è incaricata di verificare se la lamentata inerzia da parte del Comune di Andretta (AV) risultasse ancora perdurante allo stato degli atti: con nota prot. 265485/2023, richiedeva al comune di Andretta di essere informato se lo stesso si fosse dotato di piano cimiteriale, come previsto dalla normativa di riferimento, non ricevendo dal medesimo comune alcun riscontro al riguardo.

Nonostante il lasso di tempo trascorso, alcun riscontro è pervenuto dal comune intimato, con ciò ponendo l'amministrazione regionale nell'assoluta incertezza in ordine alla situazione de qua.

Pertanto, con nota PG/603936/2023, questa Direzione ha provveduto a diffidare il comune di Andretta (Av) di fornire, entro un termine non superiore a giorni 30, un riscontro puntuale ed esaustivo riguardo all'avvenuta redazione del piano cimiteriale ed alla scadenza di tale termine, in caso di ulteriore inerzia da parte dell'ente comunale e/o di accertata carenza pianificatoria in ambito cimiteriale, intende dare avvio al procedimento per la nomina di un commissario ad acta, che provveda a sostituirsi all'ente inadempiente, quale unico seguito procedimentale ormai plausibile.

LA DIRIGENTE
Avv. Lucilla PALMIERI



Il Direttore generale

Arch. Alberto Romeo Gentile

Documento firmato
da:
ALBERTO ROMEO
GENTILE
18.12.2023 07:59:01
UTC